

a cura della Direzione Contributi

A CURA DELLA DIREZIONE CONTRIBUTI

ISCRITTA MA DISOCCUPATA

Ho 35 anni, sono iscritta all'Ordine, ma non esercito. Mi sono iscritta al Centro per l'Impiego della mia città e a tutt'oggi sono disoccupata. È possibile versare all'Enpav il contributo di solidarietà anziché quello intero?

Un iscritto che si trovi in condizioni di temporanea difficoltà economica può richiedere una maggior rateazione del pagamento dei contributi, presentando domanda di dilazione attraverso il modello disponibile nella sezione *modulistica contributi* del sito www.enpav.it. Alla domanda si devono allegare copia di un documento d'identità e l'ultima dichiarazione dei redditi, oppure un'autocertificazione di mancata produzione di reddito. Se la domanda viene accolta, i contributi vengono dilazionati in rate mensili comprensive di interessi al tasso legale. In alternativa, può essere chiesta la sospensione temporanea dei pagamenti, che consente di rinviare la scadenza fino ad un massimo di 18 mesi. Il versamento dei contributi minimi è obbligatorio per tutti gli iscritti all'Ente. Il contributo di solidarietà è invece dovuto dai veterinari che hanno rinunciato all'iscrizione all'Enpav, rimanendo tuttavia iscritti all'Albo. La cancellazione dall'Enpav è possibile per i lavoratori autonomi (non per attività attinenti la professione) o dipendenti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Ai cancellati è precluso l'esercizio

Cinque domande all'Enpav

Risposte a quesiti diversi su iscrizione e contributi.

dell'attività professionale, anche se in forma occasionale e gratuita. In caso di accoglimento, la cancellazione decorre dalla data di spedizione della domanda, anche ai fini della rideterminazione dei contributi dovuti. In mancanza di tali requisiti, come nel suo caso, non è possibile richiedere la cancellazione dall'Enpav ed essere ammessi al versamento del contributo di solidarietà.

RETTIFICA AL MODELLO 1

Ho richiesto la rettifica del modello 1/2013. L'importo da dichiarare è infatti pari a zero, in quanto sono titolare di una borsa di studio per un dottorato di ricerca. Per il modello 730/2013, la borsa è esente da Irpef, non essendo un reddito da lavoro.



Secundo l'articolo 5 del Regolamento Enpav, sono assoggettabili a contribuzione Enpav, se derivano da attività attinente la professione veterinaria, i seguenti redditi: redditi di lavoro autonomo prodotti con partita IVA; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali figurano i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, le borse di studio per dottorato di ricerca e gli assegni per la collaborazione alla ricerca; redditi di lavoro autonomo occasionale. Sono assoggettabili a contribuzione Enpav anche i redditi che, per motivi fi-

scali, godono dell'agevolazione dell'esenzione dall'applicazione dell'Irpef. Non possiamo quindi accogliere la sua richiesta di rettifica, in quanto la borsa di studio per dottorato di ricerca è un reddito assoggettabile a contribuzione Enpav. Anche le note per la compilazione del Modello 1 precisano che le borse di studio devono essere dichiarate. La invitiamo a verificare gli importi riportati sul Modello 1/2013. In quanto iscritta all'Albo professionale dal 25/09/2012, infatti, i redditi da borsa di studio da dichiarare riguardano solo 3 mesi dell'anno 2012.

RATE E IMPORTI 2014

Si può chiedere il pagamento in tre rate dei contributi minimi? E qual è l'interesse? Vorrei anche conoscere gli importi dei contributi dovuti per il 2014.

La modalità ordinaria di riscossione dei contributi minimi è in due rate con scadenza 31 maggio e 31 ottobre. Per poter pagare i contributi minimi in tre rate (alle scadenze del 31 maggio, 30 luglio e 31 ottobre), è necessario fare richiesta entro il 30 marzo 2014 tramite l'apposita funzione presente nell'area "Accesso Iscritti" del sito internet dell'Ente e che sarà disponibile nel mese di febbraio 2014. In questo caso non si applicano interessi. Per una maggiore rateizzazione dei pagamenti, è possibile presentare domanda di dilazione. La domanda viene esaminata dal Comitato Esecutivo dell'Ente che accorda un piano di rateazione in applicazione di un regolamento specifico, applicando

gli interessi al tasso legale in vigore, attualmente pari al 2,5%. Per quanto riguarda i contributi minimi da Lei dovuti per il 2014, in quanto iscritto il 2 febbraio 2010 con meno di 32 anni di età, usufruirà dell'agevolazione del pagamento dei contributi minimi ridotti al 50% per un mese del 2014, mentre dal 1 febbraio 2014 dovrà versare i contributi minimi in misura intera. I contributi minimi dovuti per l'intero anno 2014 sono: contributo soggettivo Euro 1.943,75, contributo integrativo Euro 466,50, contributo di maternità: Euro 67,00 (in attesa di approvazione ministeriale).

TRASFERIMENTO EXTRA UE

Mi sto trasferendo al di fuori dell'Unione Europea. Se rimango iscritta all'Ordine devo comunque pagare i contributi minimi dell'Enpav? Posso sospendere il versamento dei contributi, visto che non lavorerò in Italia e non percepirò alcun stipendio? In caso di cancellazione dall'Ente, la mia matricola e la mia password per accedere ai servizi Enpav on line vengono disattivate?

L'obbligo del pagamento dei contributi si interrompe nei seguenti casi:

- Cancellazione dall'Albo professionale italiano. In tal caso dalla data del provvedimento di cancellazione non sono più dovuti i contributi minimi all'Enpav. La richiesta deve essere indirizzata all'Ordine che provvede, a seguito della pronuncia di cancellazione, a comunicare il provvedimento all'Enpav.
- Cancellazione dall'Enpav. Dalla

data di cancellazione in poi è tuttavia dovuto il contributo di solidarietà.

L'accesso all'area iscritti del sito Enpav rimane consentito anche a seguito della cancellazione.

PET CORNER E 2%

Vorrei cedere ai clienti prodotti senza obbligo di ricetta. Devo assoggettare il corrispettivo della vendita all'applicazione del 2%?

La cessione di prodotti diretti alla cura e al benessere degli animali (quali articoli del parafarmaco, diete alimentari e attrezzature connesse alla salute degli animali), se svolta nel rispetto di determinati limiti soggettivi ed oggettivi, rientra nel cosiddetto *pet corner*, un'attività accessoria a quella professionale principale, soggetta alla medesima disciplina prevista per quest'ultima. Il corrispettivo della cessione è soggetto alla medesima disciplina fiscale (aliquota Iva) e previdenziale (applicazione del 2%) prevista per la prestazione professionale vera e propria. Perché si configuri il *pet corner* è necessario che si verifichino alcuni presupposti. L'attività deve essere esercitata personalmente dal veterinario (*limite soggettivo*) e deve riguardare esclusivamente prodotti diretti alla cura dell'animale e l'attività non deve essere pubblicizzata (*limiti oggettivi*). In mancanza di questi requisiti, si tratta di attività commerciale. Anche l'attività di dispensazione dei farmaci rappresenta un'attività accessoria a quella professionale e, come tale, rientra nel campo di applicazione del 2% Enpav. ●